



COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	5	18/03/2019
APPROVAZIONE VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019.		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2019 addì 18 del mese di MARZO alle ore 21.00 in Chignolo Po nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 RICCARDO CREMASCHI	SI		
Consiglieri:			
2 CHIESA CARLA	SI	8 MULAZZI STEFANIA	SI
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA	NO	9 SOTTILE GAETANO	SI
4 PAVESI ANDREA	NO	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 BOSSI PIERINO	SI	11 MENDICINO DOMENICO	NO
6 GENNARI LUCA	SI	12 BASSANINI MAURO	NO
7 ZARDONI MAURIZIO	SI	13 NOCERINO ARTURO	NO

Totale Presenti: 8 Assenti:5

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Zardoni Maurizio, Mannucci Andrea e Sottile Gaetano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 33 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019".

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

DATO ATTO che la Legge di Bilancio stabilisce un aumento dal 20% al 40% della deducibilità degli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, con ripercussioni circa le minori entrate che si realizzeranno nei bilanci comunali rispetto agli esercizi precedenti;

DATO ATTO altresì che i costi riferiti alle spese correnti hanno subito un sensibile aumento nel bilancio 2019 in particolar modo alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" e alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", rendendo necessario un aumento delle entrate dedicate al finanziamento delle stesse;

CONSIDERATO che La legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, non conferma il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e delle addizionali di competenza comunale introdotto dall'anno 2016 e confermato per i successivi 2017 e 2018, consentendo così ai Comuni di azionare una maggior leva fiscale;

RITENUTO, quindi di dover procedere alla variazione per l'anno 2019 delle aliquote IMU e TASI, sulla base dei seguenti parametri:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9 per mille
---	-------------

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,6 per mille
Aliquota per immobili di categoria D	1,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,6 per mille
Terreni agricoli	esclusi

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che viene prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019.

PRECISATO che la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze, chiariscono che ad avviso del Ministero dell'interno, in ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio, le suddette variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti

Dichiarata aperta la discussione intervengono così come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio:

- Il Sindaco
- Il Vicesindaco Bossi Pierino
- Il Consigliere Mannucci Andrea

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:8

Astenuti://

Votanti:8

Favorevoli: 7

Contrari: 1 (Consigliere Mannucci Andrea)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per quanto necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti **variazioni** nelle aliquote IMU e TASI in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia **dal 1° gennaio 2019**:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9 per mille

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,6 per mille
Aliquota per immobili di categoria D	1,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,6 per mille
Terreni agricoli	esclusi

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:8

Astenuti: //

Votanti: 8

Favorevoli: 8 - unanimità

Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 22/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 22/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 22/03/2019

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE